

STATUTO

FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS

(modificato dal Commissario “ad acta” con decreto del 20 giugno 2019, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 305 del 16 luglio 2019 e pubblicato negli Atti Ufficiali n.7 di Luglio 2019)

SOMMARIO

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI Pag. 5

Articolo 1 – Costituzione “ 5

Articolo 2 – Scopi “ 5

Articolo 3 – Sede e durata “ 5

TITOLO SECONDO “ 5

I SOGGETTI “ 5

Capo I

AFFILIATI E TESSERATI “ 5

Articolo 4 – Affiliati “ 7

Articolo 5 – Affiliazione “ 7

Articolo 6 – Doveri degli affiliati “ 8

Articolo 7 – Diritti degli affiliati “ 8

Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla F.I.T. “ 8

Articolo 9 – Tesseramento e tesserati “ 9

Articolo 10 – Doveri dei tesserati “ 10

Articolo 11 – Diritti dei tesserati “ 11

Articolo 12 – Cariche onorarie “ 11

Articolo 13 – Sanzioni “ 11

Capo II

VOTI “ 11

Articolo 14 – Diritto di voto degli affiliati “ 11

Articolo 15 – Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati “ 12

Capo III	
ENTI AGGREGATI	“ 12
Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati	“ 13
TITOLO TERZO	“ 13
ORDINAMENTO	“ 13
Capo I	
ORGANIZZAZIONE FEDERALE	“ 13
Articolo 17 – Organi della F.I.T.	“ 13
Capo II	
ORGANI FEDERALI	“ 15
Sezione I	“ 15
ORGANI CENTRALI	“ 15
Articolo 18 – L'Assemblea nazionale	“ 15
Articolo 19 – Convocazione e validità delle Assemblee	“ 16
Articolo 20 – Attribuzioni dell'Assemblea nazionale	“ 17
Articolo 21 – Partecipazione all'Assemblea nazionale	“ 18
Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale	“ 18
Articolo 23 – Modificazioni dello Statuto	“ 19
Articolo 24 – Proposta di scioglimento della F.I.T.	“ 20
Articolo 25 – Il Presidente della Federazione	“ 20
Articolo 26 – Il Consiglio federale	“ 21
Articolo 27 – Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni	“ 21
Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale	“ 22
Articolo 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri	“ 23
Articolo 30 – Integrazione del Consiglio federale	“ 24
Articolo 31 – Il Consiglio di presidenza	“ 24
Articolo 32 – Il Collegio dei Revisori dei conti	“ 25
Articolo 33 – Compiti del Collegio dei Revisori dei conti	“ 25
Articolo 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti	“ 26
Articolo 34 bis – Commissione federale di Garanzia	“ 26

Articolo 34 ter – Composizione dell’Ufficio del Procuratore Federale	“	27
Articolo 34 quater – Nomine e Attribuzioni dell’Ufficio del Procuratore Federale	“	27
Sezione II		
ORGANI PERIFERICI	“	28
Articolo 35 – L'Assemblea regionale	“	28
Articolo 36 – Attribuzioni dell'Assemblea regionale	“	29
Articolo 37 – Il Comitato regionale	“	30
Articolo 38 – Il Presidente del Comitato regionale	“	30
Articolo 39 – Il Delegato regionale	“	31
Articolo 40 – L'Assemblea provinciale	“	31
Articolo 41 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale	“	32
Articolo 42 – Il Comitato provinciale	“	33
Articolo 43 – Il Presidente del Comitato provinciale	“	33
Articolo 44 – Il Delegato provinciale	“	34
Sezione III		
ORGANI DI GIUSTIZIA	“	34
Articolo 45 – Principi informativi della giustizia federale	“	34
Articolo 46 – Il Giudice sportivo nazionale	“	36
Articolo 47 – I Giudici sportivi territoriali	“	36
Articolo 47 bis – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio	“	37
Articolo 48 – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello	“	37
Articolo 48 bis – Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio	“	37
Articolo 49 – Istituzione, elezione e composizione dei Giudici federali	“	38
Articolo 49 bis – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio	“	38
Articolo 50 - Procedimenti in materia di doping	“	38
Sezione IV		
LA SEGRETERIA FEDERALE	“	39
Articolo 51 – La Segreteria federale	“	39
TITOLO QUARTO		

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI	“	39
Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità	“	39
Articolo 53 – Incompatibilità	“	40
Articolo 54 – Durata delle cariche	“	41
Articolo 55 – Candidature	“	41
Articolo 56 – Compilazione delle liste	“	42
TITOLO QUINTO		
PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA	“	43
Articolo 57 – Patrimonio	“	43
Articolo 58 – Esercizio finanziario	“	43
TITOLO SESTO		
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT E ARBITRATO FEDERALE	“	43
Articolo 59 Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport	“	43
Articolo 60 – Arbitrato federale	“	44
TITOLO SETTIMO		
NORME GENERALI	“	44
Articolo 61 Anno sportivo federale	“	44
Articolo 62 Regolamenti federali	“	45
Articolo 62 bis – Norme transitorie	“	45
Articolo 63 – Disposizione finale.	“	45

STATUTO

(modificato dal Commissario “ad acta” con decreto del 20 giugno 2019, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con deliberazione n. 305 del 16 luglio 2019 e pubblicato negli Atti Ufficiali n.7 di Luglio 2019)

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Costituzione

1. La Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), fondata a Firenze il 16 maggio 1910 sotto la denominazione di Federazione italiana di lawn-tennis, è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dalle norme del primo libro del codice civile e dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni sul riordino del C.O.N.I., ed in conformità dello statuto di quest'ultimo.
2. È costituita da tutte le società e associazioni sportive costituite ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/02 e successive modificazioni, che senza scopo di lucro praticano in Italia il tennis, il beach tennis, il padel ed il tennis in carrozzina.
3. È retta dal presente statuto e dai propri regolamenti, che si conformano ai principi di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità ed è l'organismo autorizzato dalla International Tennis Federation (ITF), da Tennis Europe (TE) e dalla International Padel Federation (FIP) a disciplinare, regolare e gestire lo sport del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina nel territorio nazionale ed a rappresentarli in campo internazionale.
4. È riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) ed opera, sotto la vigilanza dello stesso, con autonomia tecnica, organizzativa e di gestione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, nonché con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato internazionale olimpico (C.I.O.) e del C.O.N.I., anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività sportiva svolta.
5. Aderisce all'International Tennis Federation (ITF), alla Tennis Europe (T.E.) e alla International Padel Federation (FIP) di cui riconosce, accetta ed applica i regolamenti e da cui è riconosciuta unica rappresentante del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina in Italia.

Articolo 2 – Scopi

1. I fini istituzionali della F.I.T. sono:
 - a) lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach-tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva;

b) la tutela della salute degli atleti, la prevenzione e la repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività agonistico-sportive e promozionali, anche a garanzia del regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati, nell'ambito di quanto previsto dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I., alle quali la F.I.T. aderisce incondizionatamente;

c) lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'International Tennis Federation e dal C.O.N.I.;

d) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione e al finanziamento del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina;

e) l'attuazione di programmi di formazione di atleti e di tecnici;

Nel raggiungimento dei propri fini istituzionali la FIT si conforma ai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, nonché al Codice della Giustizia Sportiva

2. L'attività del gioco del tennis, del beach-tennis e del padel è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo, di quello statale e dai principi contenuti nella carta olimpica.

3. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIT può altresì:

a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri, canali televisivi, media digitali e pubblicazioni varie, nel rispetto della legislazione vigente;

b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente sia mediante sovvenzioni, corsi di formazione professionale anche sotto forma audiovisiva;

c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;

d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;

e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Articolo 3 – Sede e durata

1. La F.I.T. ha sede in Roma e durata illimitata.

TITOLO SECONDO
I SOGGETTI
Capo I
AFFILIATI E TESSERATI

Articolo 4 – Affiliati

1. Le società e associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 comma 2 sono affiliate alla F.I.T. a condizione che:

a) il proprio statuto sia conforme alle previsioni di cui all'articolo 90 della legge 289/02 e successive modifiche ed integrazioni e alle deliberazioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 6 comma 4 lett. b) dello Statuto del C.O.N.I. e preveda inoltre l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonché allo Statuto ed ai regolamenti della F.I.T.;

b) abbiano come finalità precipua la pratica sportiva ed agonistica del tennis, del beach-tennis, del padel o del tennis in carrozzina;

c) si impegnino ad osservare e far osservare ai propri soci e tesserati le normative della F.I.T., della I.T.F., del T.E. e del C.O.N.I.;

d) stabiliscano la sede in uno degli Stati membri dell'Unione europea, purché, ai fini del riconoscimento sportivo, la sede sportiva sia nel territorio italiano.

2. Gli affiliati devono essere riconosciuti ai fini sportivi ai sensi del successivo articolo 5.

Articolo 5 – Affiliazione

1. Le domande di affiliazione sono presentate al Consiglio federale, che delibera in merito.

2. Le società e le associazioni di cui al precedente articolo e che di seguito sono indicati come affiliati, sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio nazionale del C.O.N.I., o, per delega, dal Consiglio federale della F.I.T., che ne approva lo statuto.

3. Gli statuti delle società ed associazioni sportive, nonché le loro eventuali modificazioni, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio federale, se a ciò delegato dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

4. L'affiliazione per le società polisportive è consentita per le sole sezioni tennis, beach-tennis, padel o tennis in carrozzina.

5. L'affiliazione ha durata annuale.

6. Gli affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione ed al pagamento delle quote federali annuali nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento organico.

7. Con esclusione dell'attività agonistica, gli effetti dell'affiliazione si intendono in ogni caso prorogati sino al 31 gennaio dell'anno successivo, termine entro cui la stessa deve essere rinnovata.

8. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 6 – Doveri degli affiliati

1. Gli affiliati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti, tesserati F.I.T., il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.

2. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.T. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali.

3. Gli affiliati sono tenuti a tesserare alla F.I.T. tutti i soggetti di cui all'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 7 – Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:

a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

b) di partecipare all'attività sportiva ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;

c) di organizzare manifestazioni di tennis, di beach-tennis, di *padel* e di tennis in carrozzina secondo le norme emanate dagli organi o dalle commissioni federali competenti;

d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.T. e dal C.O.N.I.

Articolo 8 – Cessazione di appartenenza alla F.I.T.

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.I.T. nei seguenti casi:

a) per recesso;

b) per scioglimento volontario;

c) per inattività sportiva durante due anni sportivi federali consecutivi, secondo le norme del Regolamento organico;

d) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio federale, nei soli casi di morosità o di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;

e) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, irrogata dagli organi di giustizia.

2. In ogni caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.T. ed agli altri affiliati.

3. La cessazione di appartenenza alla F.I.T. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Articolo 9 – Tesseramento e tesserati

1. Le persone fisiche che instaurano il rapporto di tesseramento con la Federazione sono:

- a) gli atleti, gli allievi delle scuole di tennis, di beach tennis, di padel, di tennis in carrozzina o dei corsi collettivi, i soci degli affiliati, e tutti coloro che praticano a qualsiasi titolo lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina nei circoli affiliati;
- b) i dirigenti e gli altri soci degli affiliati che non praticano lo sport del tennis, del beach tennis, del padel o del tennis in carrozzina;
- c) i dirigenti federali;
- d) gli Ufficiali di gara;
- e) i tecnici;
- f) i medici ed i massaggiatori federali e quelli degli affiliati;
- g) gli agenti degli atleti;
- h) coloro che rivestono cariche onorarie.

2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.T. all'atto del tesseramento.

3. Le tessere federali sono di tre tipi:

- a) la tessera atleta, che vincola l'atleta ad un affiliato;
- b) la tessera socio, che è emessa per tutti coloro che non praticano attività sportiva per l'affiliato che la rilascia;
- c) la tessera speciale, che è rilasciata alle altre persone sopra indicate, che non siano soci di affiliato, a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali.

4. Il tesseramento dei soci degli affiliati è efficace solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione del loro ente, nei termini e secondo le procedure previste dal Regolamento organico.

5. È inibito il tesseramento:

- a) alle persone che non abbiano i requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
- b) alle persone espulse da altri affiliati per motivi di particolare gravità, per il periodo di due anni successivi alla sanzione.

6. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

7. Il tesseramento ha validità annuale e cessa:

- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
- b) per revoca del tesseramento a seguito di sanzione irrogata dai competenti organi federali di giustizia;
- c) per la perdita dei requisiti di cui all'articolo 52, comma 1, lettere c) e d);
- d) per la cessazione di appartenenza alla F.I.T. dell'affiliato di cui si è soci.

8. La tessera atleta vincola all'affiliato l'atleta a tempo determinato ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore ai quattro anni, salvi rinnovo o trasferimento, disciplinati dal Regolamento organico.

9. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 10 – Doveri dei tesserati

- 1. I tesserati sono tenuti ad osservare il Codice della Giustizia Sportiva, lo Statuto ed i regolamenti della F.I.T., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
- 2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.I.T., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo conferito.
- 3. I tesserati sono tenuti a rispettare il Codice di comportamento sportivo del C.O.N.I.
- 4. Ai tesserati è vietato scommettere, direttamente od indirettamente, sul risultato di gare alle quali partecipino a qualsiasi titolo ed approfittare comunque di informazioni privilegiate nell'ambito delle attività che svolgono. Gli atleti che disputano tornei dei circuiti internazionali ATP e WTA non possono, né direttamente né indirettamente, scommettere sulle gare di tali competizioni.

Articolo 11 – Diritti dei tesserati

- 1. I tesserati hanno il diritto:
 - a) di partecipare all'attività federale, nei limiti dello Statuto e con le modalità previste dai Regolamenti federali;
 - b) al rilascio della tessera federale;
 - c) a candidarsi per le cariche federali se in possesso dei requisiti.
- 2. La F.I.T. garantisce la tutela della posizione sportiva delle tesserate atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica, con specifiche norme dei Regolamenti e dei criteri per la compilazione delle classifiche.

Articolo 12 – Cariche onorarie

1. Il Presidente onorario ed i Consultori d'onore possono essere proclamati dall'Assemblea nazionale, su proposta del Consiglio federale, tra coloro che hanno acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport del tennis.
2. L'Assemblea regionale o l'Assemblea provinciale, su proposta del Comitato regionale o provinciale, possono proclamare, con analoghi criteri, il Presidente onorario del Comitato regionale o del Comitato provinciale.
3. La carica di Presidente onorario non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.
4. La carica onoraria s'intende a vita, salva motivata revoca della stessa da parte dell'Assemblea che l'ha conferita.
5. I titolari delle cariche d'onore partecipano alle Assemblee nazionali, regionali e provinciali, senza diritto di voto.

Articolo 13 – Sanzioni

1. Gli affiliati e i tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti della F.I.T. sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dal Regolamento di giustizia federale.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di giustizia.

Capo II

VOTI

Articolo 14 – Diritto di voto degli affiliati

1. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta alle associazioni e alle società che, iscritte al Registro delle Società e delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I., abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea; a condizione tuttavia che: (i) in ciascuna delle stagioni sportive concluse, ricomprese nel menzionato periodo di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federale; (ii) nei dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. Ai fini del presente art. 14.1, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.
2. Gli affiliati sono suddivisi in tre fasce:

A) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni nazionali di serie "A" e di serie "B", ovvero piazzati nelle prime otto posizioni della fase nazionale dei campionati giovanili;

- B) partecipanti qualificati per il campionato degli affiliati – divisioni regionali di serie “C”;
- C) i rimanenti aventi diritto a voto non rientranti nelle fasce A e B.
3. Ogni affiliato che abbia i requisiti di cui al presente articolo ha diritto al voto singolo di base.
4. Agli affiliati compresi, per i risultati conseguiti, nelle fasce A e B, sono riconosciuti voti plurimi per la partecipazione ai Campionati a squadre, in ragione di
- a) voti tre, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia A;
 - b) voti due, compreso il voto di base, per gli affiliati della fascia B.
5. In ogni caso, al fine di evitare, con l’assegnazione dei voti plurimi, la creazione di maggioranze precostituite, a nessun affiliato può essere assegnata una percentuale di voti superiore all’1% del totale dei voti assegnati agli affiliati aventi diritto di voto.
6. Per l’assegnazione dei voti plurimi:
- a) il computo è fatto per annata sportiva conclusa il 31 ottobre di ogni anno;
 - b) il computo non è fatto se i Campionati a cui sono riferiti non abbiano avuto effettivo svolgimento;
 - c) le previsioni non sono cumulabili e agli affiliati che rientrano in più previsioni i voti sono attribuiti unicamente con riferimento alla previsione di maggior livello.

Articolo 15 – Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezione dei delegati

1. L’elettorato attivo è riconosciuto:
- a) agli atleti maggiorenni in attività con tessera atleta;
 - b) ai tecnici in attività maggiorenni regolarmente iscritti nell’albo o negli elenchi.
2. Nelle assemblee nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti in sede regionale.
3. Gli atleti e i tecnici eleggono, in assemblee di categoria, per ogni regione e in ognuna delle province autonome di Trento e di Bolzano, un delegato in quota atleti e un delegato in quota tecnici.
4. Il delegato deceduto, dimissionario, decaduto, radiato o per qualunque altro motivo incorso in cessazione o sospensione dalla condizione di tesserato è sostituito dal primo dei non eletti.
5. I delegati atleti e tecnici restano in carica per l’intero quadriennio olimpico.
6. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma ha diritto ad un voto per la nomina dei propri delegati alle assemblee nazionali. Ogni delegato ha un voto nelle assemblee federali.
7. L’elezione dei delegati deve aver luogo almeno dieci giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’assemblea nazionale federale.

8. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei delegati degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio federale con avviso pubblicato nel sito internet federale almeno dieci giorni prima delle elezioni.

Capo III

ENTI AGGREGATI

Articolo 16 – Disciplina degli Enti aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.T. gli enti che, pur praticando attività di tennis, di beach-tennis, di *padel* o di tennis in carrozzina, non possiedono i requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione.

2. Sono aggregati alla F.I.T.:

a) la Lega italiana tennis, che associa gli affiliati che svolgono attività agonistica ed attività organizzativa, secondo i criteri definiti nel proprio statuto, e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati;

b) l'International lawn tennis club, che è costituito dagli atleti che sono stati giocatori internazionali ed ha come scopo la cura dei rapporti internazionali tra gli atleti.

3. Ai due Enti aggregati sopra indicati il Consiglio federale può demandare attività specifiche e controllare lo svolgimento delle stesse.

4. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli affiliati.

5. Ad essi non possono essere attribuiti voti per l'attività svolta e sono quindi esclusi dal diritto di voto in qualsiasi Assemblea federale, nazionale o periferica; tuttavia, agli stessi non si applica la cessazione dell'aggregazione per inattività agonistica.

TITOLO TERZO

ORDINAMENTO

Capo I

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 17 – Organi della F.I.T.

1. Gli organi federali si distinguono in:

a) ORGANI CENTRALI:

1) l'Assemblea nazionale;

2) il Presidente della Federazione;

- 3) il Consiglio federale;
- 4) il Consiglio di presidenza;
- 5) il Collegio dei Revisori dei conti;
- 6) la Commissione federale di garanzia;
- 7) l'Ufficio del Procuratore federale;
- 8) il Segretario Generale.

b) ORGANI PERIFERICI:

- 1) l'Assemblea regionale;
- 2) il Presidente del Comitato regionale;
- 3) il Comitato regionale;
- 4) il Delegato regionale;
- 5) l'Assemblea provinciale;
- 6) il Presidente del Comitato provinciale;
- 7) il Comitato provinciale;
- 8) il Delegato provinciale.

c) ORGANI DI GIUSTIZIA:

- 1) il Giudice sportivo nazionale;
- 2) il Giudice sportivo territoriale;
- 3) il Tribunale federale;
- 4) la Corte federale di appello in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello;

2. Fa inoltre parte dell'organizzazione federale la Segreteria federale.

3. L'organizzazione territoriale della Federazione è strutturata secondo le circoscrizioni amministrative regionali e provinciali.

4. Nella regione Trentino-Alto Adige sono costituiti, rispettivamente nella provincia di Trento e nella provincia di Bolzano, organi provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre regioni, agli organi periferici di livello regionale.

Capo II

ORGANI FEDERALI

Sezione I

ORGANI CENTRALI

Articolo 18 – L'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi.
2. È indetta dal Consiglio federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.
3. L'Assemblea nazionale è composta dai Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. In caso di impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito al successivo comma 6. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'assemblea nazionale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.
4. È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque risulti colpito da provvedimenti disciplinari a tempo irrogati dagli organi di giustizia e in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.
5. I rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici votano esclusivamente per una sola delle categorie che possono rappresentare.
6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea, i Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'Assemblea, oltre al proprio affiliato ne possono rappresentare per delega altri, della stessa fascia di cui all'articolo 14, comma 2, fino ad un massimo di:
 - a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
 - b) 2 fino a 400 associazioni e società votanti;
 - c) 3 fino a 800 associazioni e società votanti;
 - d) 4 fino a 1500 associazioni e società votanti;
 - e) 5 oltre le 1500 associazioni e società votanti.
- 6-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:
 - le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;

- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.

7. I delegati degli atleti e dei tecnici non possono essere portatori di delega. Il delegato impossibilitato a partecipare può essere sostituito da un supplente identificato nel primo dei non eletti.

8. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, i candidati alle cariche elettive e i membri degli organi di giustizia, dell'Ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.

9. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria, dopo la celebrazione dei giochi olimpici estivi, fra il 1° settembre dell'anno olimpico ed il 15 marzo dell'anno successivo. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

10. L'Assemblea nazionale deve essere indetta in seduta straordinaria:

(i) per l'elezione del Presidente federale e del Consiglio federale, in caso di cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Consiglio federale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto a voto nelle assemblee di categoria;

(ii) nel caso di cessazione dalla carica del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti quando, nel rispetto dell'art. 34.2, non sia possibile la sua sostituzione col primo dei non eletti;

(iii) nel caso di parere negativo dei Revisori dei conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. del bilancio federale approvato dal Consiglio federale;

Nelle ipotesi di cui ai punti (i), (ii) e (iii), l'assemblea deve essere convocata, con le modalità di cui al successivo art. 19, comma 1-bis, e celebrata entro novanta giorni dal realizzarsi delle condizioni sopra descritte.

Nell'ipotesi di cui al punto (iii), l'assemblea è costituita solo dalle società ed associazioni affiliate.

L'assemblea straordinaria è, inoltre, competente ad approvare le modifiche di statuto e le proposte di scioglimento della Federazione.

11. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate.

12. Nelle assemblee elettive il Presidente è indicato dal Consiglio Federale, d'intesa con il C.O.N.I., e proposto all'Assemblea.

Articolo 19 – Convocazione e validità delle assemblee

1. L'assemblea nazionale è convocata dal Presidente della Federazione o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione spedito con lettera raccomandata o anche per via telematica agli affiliati aventi diritto al voto almeno venti giorni prima della data stabilita.

1-bis. In caso di assemblea nazionale elettiva, la convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è inviata agli affiliati a mezzo PEC almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento. L'avviso di convocazione della assemblea elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella voti sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

2. L'Assemblea nazionale, salvo quanto previsto per le modificazioni statutarie e per lo scioglimento della F.I.T., è valida in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino il 50% degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, successiva di un'ora, senza prescrizione di un numero minimo di partecipanti e di voti.

3. Per le sole assemblee elettive, è richiesta in seconda convocazione la partecipazione di almeno un quarto degli aventi diritto al voto.

4. Funge da Commissione di verifica dei poteri la Corte federale di appello integrata con i membri del Tribunale federale; il Presidente è nominato dal Consiglio Federale d'intesa con il C.O.N.I.

5. I componenti della Commissione di verifica dei poteri e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

Articolo 20 – Attribuzioni dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria:

a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio federale che sono sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per il quale sono stati approvati;

b) elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione; i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; i consiglieri federali in rappresentanza dei tecnici; i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.

2. L'Assemblea nazionale in seduta straordinaria:

a) in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo elegge con votazioni separate e successive: il Presidente della Federazione, i consiglieri federali in rappresentanza degli atleti, i consiglieri

federali in rappresentanza dei tecnici, i consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati, il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;

b) delibera sulle proposte di modificazione dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione, alla Giunta nazionale del C.O.N.I.;

c) delibera lo scioglimento della F.I.T.;

d) delibera sul bilancio di esercizio della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del C.O.N.I.

3. L'Assemblea nazionale in seduta ordinaria o straordinaria:

a) nomina, su proposta del Consiglio federale, il Presidente onorario ed i Consultori d'onore;

b) elegge, se prima assemblea utile, singoli membri del Consiglio federale e in ogni caso il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, in sostituzione di quello venuto a mancare per qualsiasi motivo;

c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria.

5. Per le elezioni, sono adottati sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

Articolo 21 – Partecipazione all'Assemblea nazionale

1. All'Assemblea nazionale partecipano con diritto di voto le persone indicate all'articolo 18, comma 3.

2. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive centrali, i componenti delle Commissioni nazionali, il Commissario di gara nazionale, gli Ufficiali di gara e quanti altri che il Consiglio federale o il Presidente ritengano opportuno invitare.

Articolo 22 – Modalità di deliberazione dell'Assemblea nazionale

1. L'Assemblea nazionale delibera validamente a maggioranza di voti, salvo per la proposta di scioglimento della F.I.T., per cui è necessario il voto favorevole di almeno quattro quinti di tutti gli aventi diritto di voto.

2. Le votazioni si svolgono per appello nominale ovvero:

a) per alzata di mano e controprova, se così deciso dall'Assemblea;

b) a scheda segreta, se richiesto da almeno un terzo dei votanti;

- c) a scheda segreta, se trattasi di elezioni a cariche federali;
 - d) per acclamazione, se trattasi della nomina dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea o della proclamazione del Presidente onorario e dei consultori d'onore.
3. Il Presidente della F.I.T. è eletto in ogni caso con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.
 4. Se tale maggioranza non è conseguita, si procede ad una nuova votazione tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti esprimibili dai presenti accreditati.
 5. Se dopo quattro successive votazioni nessun candidato alla carica di Presidente ottiene la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, la stessa è dichiarata chiusa e riconvocata entro trenta giorni.
 6. Qualora anche tale assemblea abbia esito negativo, il verbale della stessa è rimesso alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la nomina di un commissario straordinario.
 7. L'elezione dei componenti del Consiglio federale avviene con l'espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
 8. Sono eletti consiglieri federali coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ambito della propria categoria di appartenenza.
 9. In tutte le altre elezioni diverse da quelle del Presidente della F.I.T. e dei presidenti di comitato regionale o provinciale, a parità di voti, viene eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 23 – Modificazioni dello Statuto

1. Le proposte di modificazione dello Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il Consiglio federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea nazionale, che deve tenersi entro i successivi trenta giorni.
3. Il Consiglio federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea nazionale per esaminare e deliberare le modificazioni dello Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea stessa.
4. Il Consiglio federale, nell'indire l'Assemblea nazionale, sia su propria iniziativa sia su richiesta degli affiliati, deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modificazione dello Statuto.
5. L'Assemblea nazionale per la modificazione dello Statuto è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 50% degli aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza, diretta o per delega, ove ammessa, del 20% degli aventi diritto di voto e le deliberazioni sono approvate con la maggioranza dei voti presenti.
6. Le modificazioni dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del competente organo di legge.

Articolo 24 – Proposta di scioglimento della F.I.T.

1. Si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione.

Articolo 25 – Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della FIT e ne firma gli atti. Ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. Nello svolgimento di tali compiti, il Presidente:
 - a) presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
 - b) nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della federazione. Egli nomina il Segretario generale della federazione, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale;
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio federale ed il Consiglio di presidenza, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate. Egli convoca, altresì, l'Assemblea nazionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
4. Il Presidente può adottare deliberazioni in via di estrema urgenza, in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio federale che, nella sua prima riunione successiva, deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.
5. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente vicario o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal più anziano di età degli altri due Vicepresidenti.
6. In caso di impedimento definitivo, il medesimo Vicepresidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.T. è tenuto alla convocazione dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento.
7. Nei casi di decadenza anticipata del Presidente o del Consiglio federale, deve essere garantita la continuità della gestione federale e devono essere ricostituiti gli organi.
8. Il Presidente può attribuire deleghe ai Consiglieri federali per la trattazione di singoli affari, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva.
9. Il Presidente sottopone al Consiglio federale, ai sensi delle norme del presente Statuto e del Regolamento di Giustizia, le proposte di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e dei componenti dell'ufficio del Procuratore federale.

10. Il Presidente ha facoltà di concedere la grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata.

11. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento definitivo.

Articolo 26 – Il Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è composto dal Presidente e da quattordici consiglieri, rispettivamente eletti:

- a) il Presidente, da tutti gli aventi diritto di voto;
- b) nove consiglieri, dagli affiliati;
- c) tre consiglieri, dai delegati degli atleti;
- d) due consiglieri, dai delegati dei tecnici.

In ogni caso, al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto un rapporto tra componenti di genere differente non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.

1 bis. Sono altresì componenti di diritto del Consiglio federale i dirigenti di nazionalità italiana, tesserati della Federazione, che ricoprono cariche elettive nella *International Tennis Federation* e nella *Tennis Europe* e nella *International Padel Federation*.

2. È garantita la libera partecipazione alle candidature per la rappresentanza di atlete e di atleti.

3. Dura in carica un quadriennio olimpico, salvi i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata o di elezione infraquadriennale.

4. Funge da segretario, senza diritto di voto, il Segretario della Federazione o un suo delegato.

5. Nella sua prima riunione il Consiglio federale elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, tre Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie, scegliendoli fra i consiglieri.

6. In caso di assenza del Vicepresidente vicario le sue funzioni sono assunte di diritto dall'altro Vicepresidente.

7. L'esercizio del potere di firma da parte del Vicepresidente vicario costituisce prova nei confronti di terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente federale.

8. I Consiglieri federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio decadono automaticamente dalla carica.

9. Il Consiglio federale si riunisce anche in teleconferenza secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 27 – Convocazioni del Consiglio federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio federale si riunisce:
 - a) quando il Presidente federale lo ritenga opportuno;
 - b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta dalla metà meno uno dei componenti in carica.
2. Alle riunioni del Consiglio federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei conti.
3. Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, in occasione della trattazione di argomenti di loro competenza, coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito ad attività federali.
4. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni del Consiglio federale, senza diritto di voto.
5. Il Consiglio federale deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci ed almeno sette consiglieri.
6. Il voto non è delegabile.
7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 28 – Competenze del Consiglio federale

1. Il Consiglio federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio federale, in particolare:
 - a) concorre alla realizzazione dei fini istituzionali;
 - b) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della F.I.T.;
 - c) predispose ed approva il bilancio preventivo con i connessi programmi di attività entro il 30 novembre di ogni anno, approva annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio, il bilancio di esercizio, e li trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione, unitamente alla relazione del collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) delibera tutti i regolamenti federali e le loro successive modificazioni e trasmette alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per la loro approvazione ai fini sportivi i regolamenti attuativi dello Statuto ed il Regolamento di giustizia;
 - e) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - f) ratifica i provvedimenti assunti d'urgenza dal Presidente o dal Consiglio di presidenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione;

- g) delibera, se delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento ai fini sportivi degli affiliati e sulle domande di affiliazione delle società e associazioni sportive, nonché su quelle di aggregazione di cui all'articolo 16;
- h) delibera sulle richieste di fusione e di incorporazione inoltrate secondo le procedure previste nel Regolamento organico;
- i) emana le disposizioni di attuazione del tesseramento;
- j) delibera gli importi di tutte le quote e tasse federali;
- k) determina le dotazioni finanziarie degli organi periferici per assolvere i loro compiti e funzioni;
- l) designa i Consultori d'onore da proporre all'Assemblea nazionale;
- m) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale, salvi i casi di richiesta di convocazione da parte degli aventi diritto di voto;
- n) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle Assemblee regionali e provinciali per le elezioni dei componenti dei propri organi direttivi;
- o) provvede, in caso di gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento, allo scioglimento dei Comitati regionali e provinciali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, nei sessanta giorni provvede alla convocazione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei trenta giorni successivi per la ricostituzione degli organi;
- p) nomina, nei casi previsti, i Delegati regionali e, sentito il parere del Comitato regionale o del Delegato regionale di competenza, i delegati provinciali, provvedendo, altresì, alla loro revoca, in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- q) nomina le Commissioni, i Commissari, i Comitati;
- r) disciplina, indirizza e sviluppa la preparazione tecnica federale, anche attraverso l'eventuale nomina di allenatori nazionali;
- s) nomina, i componenti della Commissione federale di garanzia, degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale;
- t) concede l'amnistia e l'indulto prefissando i limiti del provvedimento, ai sensi dell'art. 6 dei Principi di Giustizia Sportiva;
- u) elegge, nel suo seno, tre Vicepresidenti e tre componenti del Consiglio di presidenza, garantendo la presenza di atleti e di tecnici;
- v) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di poteri determinati, purché non concernenti materie di sua competenza esclusiva;
- w) è l'unico organo competente a fornire l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto e dei Regolamenti, fatto salvo laddove diversamente previsto dalla normativa applicabile.

3. Il Consiglio federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Articolo 29 – Decadenza del consiglio federale e dei singoli membri

1. In tutti i casi di decadenza del Consiglio federale deve essere garantita la continuità della gestione federale.

2. Le ipotesi di decadenza del consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del Presidente: decadenza immediata del Presidente e del Consiglio federale; quest'ultimo resta in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al vicepresidente vicario fino all'espletamento dell'Assemblea nazionale, che deve essere convocata, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19, comma 1-bis, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la necessità di indire l'elezione o comunque dal suo accertamento;

b) impedimento definitivo o cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio federale; resta in carica il Vicepresidente vicario (o, in assenza, il Vicepresidente più anziano di età) per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a);

c) dimissioni contemporanee (pervenute alla Segreteria federale in un arco temporale inferiore a sette giorni) della maggioranza dei Consiglieri federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio federale e del Presidente, il quale ultimo resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea nazionale che deve essere convocata e tenuta negli stessi termini previsti sub a).

3. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

Articolo 30 – Integrazione del Consiglio federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione dalla carica stessa dei membri del Consiglio federale in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, l'integrazione è effettuata dalla prima Assemblea utile.

Articolo 31 – Il Consiglio di presidenza

1. Il Consiglio di presidenza è composto dal Presidente, dai tre Vicepresidenti e da tre Consiglieri federali, tra i quali almeno un consigliere atleta e un consigliere tecnico.

2. Funge da segretario il Segretario della Federazione, o un suo delegato, senza diritto di voto.

3. Il Consiglio di presidenza delibera sulle materie non rimesse dal presente Statuto alla competenza esclusiva di altri organi; può adottare deliberazioni in via d'urgenza, in sostituzione del Consiglio federale, da sottoporre nella prima riunione successiva a ratifica dello stesso, che deve accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'intervento.

4. Il Consiglio di presidenza esercita, altresì, i poteri delegati dal Consiglio federale con le limitazioni specificate nelle singole deliberazioni di affidamento della delega e con obbligo di portare a conoscenza del Consiglio medesimo le decisioni adottate, nei casi e con le modalità fissati da quest'ultimo.
5. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro membri compreso il Presidente della Federazione o, in sua assenza, il Vicepresidente vicario, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
6. Il Consiglio di presidenza è convocato dal Presidente, in ogni momento, anche con breve preavviso.
7. Per le riunioni del Consiglio di Presidenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 9.

Articolo 32 – Il Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti nominati dal C.O.N.I., comunque in conformità della normativa vigente.
2. Dura in carica quattro anni coincidenti con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio federale.
3. I membri del collegio devono obbligatoriamente essere invitati a tutte le assemblee e riunioni degli organi federali centrali, ad eccezione di quelle degli Organi di Giustizia e della Commissione federale di garanzia.

Articolo 33 – Compiti del Collegio dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti esercita le proprie funzioni di verifica, controllo ed impulso secondo le norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi sindacali.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:
 - a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli organi della Federazione;
 - b) accertare la regolare tenuta della contabilità della F.I.T.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio di esercizio, nonché alle proposte di variazione del bilancio stesso;
 - e) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio si riunisce su convocazione del Presidente e redige un verbale della riunione sottoscritto dagli intervenuti.
4. I Revisori dei conti possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e presso le strutture periferiche della F.I.T.

5. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico di organi della Federazione o di suoi singoli componenti, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

6. I Revisori dei conti esercitano anche il controllo contabile.

Articolo 34 – Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei conti

1. Sono cause di decadenza dalla carica di revisore dei conti:

- a) la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica;
- b) la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due riunioni del Collegio dei Revisori dei conti nel corso dell'esercizio sociale;
- c) la mancata presenza, senza giustificato motivo, alle assemblee o durante un esercizio sociale a due adunanze consecutive del Consiglio federale o del Consiglio di Presidenza;
- d) la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dal Registro dei Revisori dei conti o dall'Albo dei dottori e ragionieri commercialisti.

2. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile, entro 90 giorni deve essere convocata l'Assemblea nazionale, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente art. 19.1-bis. Fino a tale Assemblea, la presidenza del Collegio dei Revisori dei Conti è assunta dal componente più anziano di età. Per quanto concerne i membri di nomina C.O.N.I., è quest'ultimo a disporre in ordine alle modalità di sostituzione.

Articolo 34 bis – Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la Federazione e dell'Ufficio del Procuratore federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzione di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Giudici sportivi, componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore federale, Procuratore Aggiunto e Sostituto Procuratore, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;

c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art. 34 ter – Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso la Federazione è costituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della Federazione.

2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, un Procuratore Aggiunto e venticinque Sostituti Procuratori.

3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. Il Procuratore Aggiunto è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente e previo parere del Procuratore federale ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

5. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

6. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.

7. Il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre, sostituisce il Procuratore federale in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori secondo le modalità stabilite nel regolamento di giustizia.

8. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

Art. 34 quater – Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore Aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Sostituto Procuratore coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, nonché in quelle degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli ufficiali delle Forze dell'ordine anche a riposo, dei laureati in materie giuridiche che abbiano maturato almeno due anni di esperienza nell'ordinamento sportivo.
3. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
4. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli Organi di Giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Sezione II

ORGANI PERIFERICI

Articolo 35 – L'Assemblea regionale

1. L'assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati con sede nel territorio della regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato.
2. È indetta dal Comitato regionale ed è convocata dal Presidente.
3. L'Assemblea regionale deve tenersi entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di svolgimento dei Giochi olimpici, nonché entro il 31 marzo del terzo anno del quadriennio olimpico per l'approvazione della Relazione tecnico-morale sulla gestione dell'attività del biennio trascorso.
4. L'Assemblea regionale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato regionale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato regionale lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

5. Essa è l'organo sovrano del comitato regionale ed è convocata a mezzo lettera raccomandata o per via telematica trasmessa agli aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima della data stabilita.

6. All'Assemblea regionale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.

7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive regionali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali, i fiduciari regionali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della regione ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato regionale ritengano opportuno invitare.

8. I Presidenti degli affiliati aventi diritto di voto, o i loro delegati partecipanti all'assemblea, oltre al proprio affiliato, ne possono rappresentare per delega altri, a condizione che il numero di affiliati con diritto di voto della regione sia superiore a venti, fino ad un massimo di:

- a) 1 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
- b) 2 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti.
- c) 3 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- d) 4 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- e) 5 se all'Assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.

8-bis. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante e contenere a pena di inammissibilità:

- le generalità e la copia di valido documento d'identità del legale rappresentante;
- la denominazione dell'associazione o della società sportiva delegata, nonché le generalità del suo legale rappresentante.

9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e quelli del Collegio dei Revisori dei conti, il Presidente ed i componenti del Comitato regionale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare affiliati né direttamente né per delega.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.

Articolo 36 – Attribuzioni dell'Assemblea regionale

1. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria:

- a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato regionale predisposta dal Comitato stesso;

b) elegge, con votazioni separate e successive:

- 1) il Presidente del Comitato regionale;
- 2) i componenti del Comitato regionale.

2. L'Assemblea regionale in seduta straordinaria:

a) elegge con votazioni separate e successive:

- 1) il Presidente del Comitato regionale;
- 2) i componenti del Comitato regionale;

in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.

3. L'Assemblea regionale in seduta ordinaria o straordinaria:

- a) elegge singoli membri del Comitato regionale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 37 – Il Comitato regionale

1. Il Comitato regionale è costituito, nelle regioni dove esistano almeno venti affiliati con diritto di voto, con deliberazione del Consiglio federale.

2. Ha sede nel capoluogo di regione, se non diversamente stabilito dal Comitato regionale ed autorizzato dal Consiglio federale.

3. Il Comitato regionale è costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:

- a) quattro, se gli affiliati della regione sono meno di ottantacinque;
- b) sei, se gli affiliati della regione sono da ottantacinque a centocinquantanove;
- c) otto, se gli affiliati della regione sono più di centocinquantanove.

4. I comitati costituiti nelle province autonome di Trento e Bolzano sono, ai fini del presente Statuto e dei regolamenti applicativi, equiparati ad un comitato regionale.

5. È eletto dall'Assemblea regionale per la durata di un quadriennio olimpico.

6. Assolve i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, con le funzioni elencate nel Regolamento organico e secondo le disposizioni quadro del Consiglio federale.

7. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.

8. Il Comitato regionale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato regionale.

Articolo 38 – Il Presidente del Comitato regionale

1. Il Presidente del comitato regionale è eletto dall'assemblea regionale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente della F.I.T.
2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea regionale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.T.

Articolo 39 – Il Delegato regionale

1. Nelle regioni dove non sia costituito o costituibile il Comitato regionale, il Consiglio federale nomina un Delegato regionale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali, nonché per addivenire all'istituzione di un Comitato regionale.
2. Il Delegato regionale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
 - a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
 - b) per revoca da parte del Consiglio federale;
 - c) per la decadenza del Consiglio federale;
 - d) per la costituzione del Comitato regionale.
3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Articolo 40 – L'Assemblea provinciale

1. Ove sia costituito o confermato il Comitato Provinciale, l'assemblea provinciale è formata dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto di voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato con sede nel territorio provinciale.
2. È indetta dal Comitato provinciale ed è convocata dal Presidente.
3. L'assemblea provinciale deve tenersi, in seduta ordinaria, per il rinnovo delle cariche federali, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di disputa dei giochi olimpici estivi.
4. L'Assemblea provinciale deve essere indetta in seduta straordinaria per l'elezione del Presidente del Comitato provinciale o dei suoi componenti, in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo, nonché ogni qualvolta la maggioranza dei componenti del Comitato provinciale

lo ritenga opportuno o a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto.

5. Essa è l'organo sovrano del Comitato provinciale ed è convocata, almeno quindici giorni prima della data stabilita, a mezzo lettera raccomandata o per via telematica.

6. All'Assemblea provinciale partecipano con diritto di voto le persone indicate nel comma 1.

7. Partecipano inoltre, senza diritto di voto, gli altri affiliati e gli enti aggregati, il Presidente ed i componenti di tutti gli organi federali, centrali, periferici e di giustizia, i titolari di cariche onorarie, i candidati alle cariche elettive provinciali, i componenti della regione delle Commissioni nazionali e quelli delle commissioni regionali e provinciali, i fiduciari regionali e provinciali, il Commissario di gara regionale, gli Ufficiali di gara della provincia ed eventuali altre persone che il Presidente od il Comitato provinciale ritengano opportuno invitare.

8. Non sono ammesse deleghe.

9. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio federale e del Collegio dei Revisori dei conti, i Presidenti ed i componenti dei Comitati regionale e provinciale, i candidati alle cariche elettive e i componenti degli organi di giustizia, della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore federale non possono rappresentare in Assemblea alcun affiliato né direttamente né per delega.

10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative alle Assemblee nazionale e regionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento organico.

Articolo 41 – Attribuzioni dell'Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria:

a) vota la relazione biennale sulla gestione del Comitato provinciale predisposta dal Comitato stesso;

b) elegge, con votazioni separate e successive:

1) il Presidente del Comitato provinciale;

2) i componenti del Comitato provinciale.

2. L'Assemblea provinciale in seduta straordinaria elegge con votazioni separate e successive:

a) il Presidente del Comitato provinciale;

b) i componenti del Comitato provinciale;

in caso di loro cessazione per qualsiasi motivo.

3. L'Assemblea provinciale in seduta ordinaria o straordinaria:

a) elegge singoli membri del Comitato provinciale in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo;

b) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo 42 – Il Comitato provinciale

1. Il Consiglio federale, sentito il parere del Comitato regionale, può istituire o confermare l'esistenza dei comitati provinciali ove tali strutture siano ritenute necessarie ai fini di una migliore ripartizione di competenze sul territorio, purché sul territorio siano presenti almeno venti circoli affiliati con diritto di voto.
2. Ha sede nel capoluogo di provincia, se non diversamente stabilito dal Comitato provinciale ed autorizzato dal Consiglio federale, previo parere del Comitato regionale.
3. È costituito dal Presidente e dai seguenti componenti:
 - a) quattro, se gli affiliati della provincia sono da venti a cinquanta;
 - b) sei, se sono da cinquantuno in poi.
4. È eletto dall'Assemblea provinciale per la durata di un quadriennio olimpico.
5. Assolve i compiti di collaborare con il Comitato regionale, gestendo i fondi affidatigli per l'attività provinciale e svolgendo ogni altra funzione indicata nel Regolamento organico o delegatagli dal Comitato regionale.
6. Per la convocazione del Comitato, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio federale.
7. Il Comitato provinciale che abbia meno di venti affiliati con diritto di voto deve raggiungere tale numero minimo entro due anni dall'evento che ha determinato la riduzione; in difetto, decade ed è sostituito dal Delegato provinciale.

Articolo 43 – Il Presidente del Comitato provinciale

1. Il Presidente provinciale è eletto dall'assemblea provinciale con le modalità, in quanto applicabili, previste per l'elezione del Presidente federale.
2. Rappresenta la F.I.T. nel territorio di competenza, convoca e presiede le riunioni del Comitato e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea provinciale e svolge le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.T.

Articolo 44 – Il Delegato provinciale

1. Nelle province dove non si ritenga di costituire, o non sia costituibile, il Comitato provinciale, il Consiglio federale, sentito il Comitato regionale o il Delegato regionale, nomina un Delegato provinciale al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali.
2. Il Delegato provinciale resta in carica per un periodo massimo di quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico; cessa anticipatamente dalla carica:
 - a) per impedimento definitivo o per dimissioni;
 - b) per revoca da parte del Consiglio federale;
 - c) per la decadenza del Consiglio federale;
 - d) per la costituzione del Comitato provinciale.
3. Il Delegato provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato regionale o Delegato regionale, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio federale le opportune valutazioni di merito e di adottare i provvedimenti necessari.

Sezione III

ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 45 – Principi informatori della giustizia federale

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento sportivo, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di lealtà (fair play) e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica sia verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione sono garantiti con l'istituzione di specifici organi di giustizia aventi competenza, sia in primo sia in secondo grado, su tutto il territorio nazionale, la costituzione, le competenze ed il funzionamento dei quali sono demandati al Regolamento di giustizia e che sono costituiti dal Giudice sportivo nazionale, dal Giudice sportivo territoriale, dal Tribunale federale e della Corte federale di appello, in funzione propria e in funzione di Corte sportiva di appello.
4. È sancito il principio del doppio grado di giurisdizione endofederale.
5. I componenti degli organi di giustizia non possono far parte dei collegi arbitrali istituiti nell'ambito della stessa F.I.T.

6. I componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale non debbono avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, all'atto di accettazione dell'incarico sottoscrivono apposita dichiarazione, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza

7. La Procura federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo. Ciascun componente dell'Ufficio del Procuratore federale rende la dichiarazione di cui al comma precedente.

8. Il Regolamento di giustizia stabilisce il funzionamento degli organi di giustizia e le norme di procedura da seguire che devono ispirarsi ai principi del diritto processuale civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva

9. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.

10. La riabilitazione è concessa dalla Corte d'appello federale quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo ed il sanzionato ha dato prova effettiva e costante di buona condotta.

11. In materia di doping, i procedimenti e le competenze sono stabiliti dalle Norme sportive antidoping del C.O.N.I.

12. Viene previsto un giudizio di revisione, disciplinato dal regolamento di giustizia.

13. Tutti i componenti degli organi di giustizia sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

14. La decisione del giudice è pubblica

15. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

16. La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del C.O.N.I., secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

17. L'accesso alle decisioni degli Organi di giustizia è garantito mediante la creazione di una pagina internet, denominata "Giustizia federale", all'uopo predisposta all'interno del sito internet della Federazione, avente collegamento diretto dalla home page del medesimo.

18. Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.

19. La Procura generale dello Sport istituita presso il Coni coopera con le Procure federali per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi.

20. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione sono trasmesse al C.O.N.I. per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo, istituito presso il C.O.N.I.

Articolo 46 – Il Giudice sportivo nazionale

1. Presso la Federazione è istituito ed ha sede il Giudice Sportivo Nazionale che si compone di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi Nazionali, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

3. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha competenza generale per quanto attiene alle fasi nazionali dei Campionati individuali ed a squadre, nonché a tutti i tornei individuali che si svolgono con approvazione federale centrale; ha competenza inoltre per le manifestazioni internazionali, sia individuali sia di rappresentative nazionali, che si svolgono sia in Italia sia all'estero e giudica in composizione monocratica.

5. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.

Articolo 47 – I Giudici sportivi territoriali

1. Nell'ambito della Federazione sono istituiti i Giudici Sportivi Territoriali, che si compongono, ciascuno, di un componente effettivo e di un componente supplente, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva.
2. Il Giudice sportivo territoriale ha competenza generale per i fatti che si verificano nell'ambito della propria regione, salve le competenze funzionali riservate ad altri organi giudicanti.
3. I Giudici sportivi territoriali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti per essere nominati Giudici sportivi nazionali.
4. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte
5. I giudici sportivi territoriali, uno per ciascun Comitato regionale istituito ai sensi del presente Statuto, hanno sede presso il Comitato stesso e sono competenti per i campionati e le competizioni di ambito territoriale la cui organizzazione è delegata dal Consiglio federale all'organo territoriale.
6. Avverso le sue decisioni è ammesso reclamo alla Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello entro il termine di tre giorni che decorre dalla pubblicazione.

Articolo 47 bis – Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo, nazionale e territoriale, nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 48 – Istituzione, nomina e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. Presso la Federazione è istituita la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello.
2. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.
3. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 17, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, la Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello si compone di otto componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.
4. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello giudica in composizione collegiale col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 48 bis – Attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Articolo 49 – Istituzione, elezione e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale tra i soggetti candidati che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.

4. Possono essere dichiarati idonei alla elezione quali componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 26, comma 3, del Codice della Giustizia Sportiva, il Tribunale federale e la Corte federale di appello si compongono rispettivamente di quindici e otto componenti; tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Articolo 49 bis – Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Articolo 50 - Procedimenti in materia di doping

1. In materia di doping si applicano le vigenti Norme Sportive Antidoping.

Sezione IV

LA SEGRETERIA FEDERALE

Articolo 51 – La Segreteria federale

1. La F.I.T. si avvale di una Segreteria federale, retta dal Segretario generale.
2. Il Segretario generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il C.O.N.I. e sentito il Consiglio federale, provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici che compongono la Segreteria federale, il cui personale dipende gerarchicamente dal Segretario stesso, che assume la responsabilità del funzionamento e dell'efficienza degli uffici.
3. Il Segretario generale assiste, nella qualifica, alle riunioni delle Assemblee nazionali, del Consiglio federale e del Consiglio di presidenza e ne redige i verbali; ha altresì facoltà di assistere a tutte le riunioni degli organi e delle Commissioni federali, con esclusione di quelli di giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta dei rispettivi Presidenti, per ragioni di ufficio.
4. In caso di assenza o impedimento, il Segretario può delegare il dipendente più alto in grado.

TITOLO QUARTO

ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Articolo 52 – Requisiti di eleggibilità

1. I componenti degli organi federali elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, dello statuto del C.O.N.I., e devono essere in regola con il tesseramento alla data di presentazione della candidatura. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio nazionale del C.O.N.I.
2. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) siano tesserati alla F.I.T.; tale requisito non è richiesto per i Revisori dei conti e per gli organi di giustizia;

c) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportano l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

d) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva la riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte di Federazioni sportive nazionali delle discipline associate, degli enti di promozione sportiva, del C.O.N.I. o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

e) non abbiano subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive antidoping del C.O.N.I. o delle disposizioni del Codice mondiale antidoping W.A.D.A.;

f) non siano dirigenti di azienda con incarichi direttivi, Presidenti o membri del consiglio di amministrazione, presidente del collegio sindacale, amministratore delegato, direttore generale, direttore generale aggiunto o reggente, nelle società, imprese, od industrie la cui attività consiste principalmente nell'esecuzione di lavori, servizi o nella prestazione di forniture a favore della F.I.T., dei suoi organi interni o degli affiliati alla stessa F.I.T. nonché non siano persone che, direttamente o per interposta persona, esercitano di fatto la direzione di una delle società, aziende o industrie sopra descritte, e non abbiano comunque come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della F.I.T.

3. Requisito ulteriore per l'elezione in Consiglio federale in quota atleti o tecnici è quello di essere in attività o di esserlo stato per almeno due anni negli ultimi dieci.

4. Requisito ulteriore per l'eleggibilità dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è l'iscrizione all'Albo dei revisori contabili o all'Albo dei dottori commercialisti.

5. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il C.O.N.I., le Federazioni sportive nazionali e le loro eventuali società controllate, con le discipline sportive associate o con altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I. stesso, nonché quanti siano stati radiati all'interno dell'ordinamento sportivo.

6. Gli eletti decadono immediatamente dalla carica nei casi in cui:

a) dopo l'elezione venga accertata la mancanza iniziale anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti;

b) nel corso del mandato venga meno uno dei requisiti.

7. L'assunzione di cariche elettive è a titolo onorifico e gratuito, salvi i rimborsi spese, determinati secondo modalità specificate nel Regolamento di amministrazione e contabilità della F.I.T.

8. Al Presidente federale e ad altri componenti di organi direttivi nazionali, investiti di particolari cariche, che sono individuate dal Consiglio federale, spettano, inoltre, indennità determinate dal Consiglio federale stesso, in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del C.O.N.I.

Articolo 53 – Incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 45, commi 8 e 9, e fermo restando quanto previsto dal comma successivo, la carica di componente degli organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale nell'ambito della F.I.T.
2. La carica di componente di organo di giustizia o di Procuratore presso la federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il C.O.N.I. o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
3. La carica di Presidente federale, di componente del Collegio dei revisori dei conti, di membro degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale o sociale nell'ambito della F.I.T.
4. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi anche per ragioni economiche con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
5. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.
6. Le cariche di Presidente e di consigliere a livello nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
7. Il ruolo di agente degli atleti è incompatibile con le cariche e gli incarichi federali e sociali.
8. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

Articolo 54 – Durata delle cariche

1. Salvo quanto espressamente previsto con riferimento alla Commissione Federale di Garanzia, agli Organi di Giustizia ed all'Ufficio del Procuratore Federale, le cariche federali assunte per elezione e quelle di nomina hanno durata massima di quattro anni e cessano, comunque, allo scadere del quadriennio olimpico, anche nei casi di nuove elezioni infraquadriennali indette per ricostituire, totalmente o parzialmente, gli organi di cui fanno parte.
2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali della F.I.T. non possono svolgere più di tre mandati.

Articolo 55 – Candidature

1. Coloro che intendono concorrere a rivestire cariche federali elettive o di delegati degli atleti o dei tecnici debbono porre la propria formale candidatura, elencando specificamente le cariche per le quali intendono candidarsi, nei termini e secondo le procedure di cui al Regolamento organico.

2. Le candidature devono essere presentate:

- a) per qualsiasi carica centrale, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'Assemblea nazionale, con deposito presso la Segreteria federale;
- b) per le cariche periferiche, almeno sette giorni prima della data stabilita per l'effettuazione delle Assemblee regionali e provinciali, con deposito presso le segreterie rispettivamente del Comitato regionale o provinciale;
- c) per la carica di delegato di atleti o di tecnici, almeno sette giorni prima della data fissata per l'elezione in sede regionale, con deposito presso la segreteria del Comitato regionale di appartenenza.

3. Le candidature devono essere sottoscritte:

a) per la carica di Presidente federale,

- 1) da almeno trecento rappresentanti degli Affiliati aventi diritto al voto, appartenenti ad almeno cinque regioni con un minimo di dieci per regione;
- 2) da almeno duecento atleti maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di quindici per regione;
- 3) da almeno venti tecnici maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di tre per regione.

b) per la carica di Consigliere federale in rappresentanza degli affiliati, da almeno trenta affiliati aventi diritto al voto di almeno cinque regioni, con un minimo di tre per regione;

c) per la carica di Consigliere federale in rappresentanza degli atleti, da almeno cinquanta atleti maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di cinque per regione;

d) per la carica di Consigliere federale in rappresentanza dei tecnici, da almeno venti tecnici maggiorenni in attività appartenenti a cinque regioni, con un minimo di tre per regione.

4. Per tutte le altre cariche la sottoscrizione della candidatura non è richiesta.

5. I soggetti legittimati alla sottoscrizione delle candidature possono sostenerne solo una per il Presidente federale e solo una per i Consiglieri federali.

6. La rieiezione della candidatura è reclamabile dinanzi alla Corte federale di appello.

7. Non è consentito presentare candidature a più cariche nell'ambito della medesima Assemblea elettiva.

Articolo 56 – Compilazione delle liste

1. Delle candidature, proposte ritualmente, vengono compilate liste suddivise per cariche e in ordine alfabetico. Nel caso di Assemblea nazionale elettiva, le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con link diretto dalla home page, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. Avverso il provvedimento sulle candidature, è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano estati esclusi e da parte della Procura federale. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione delle candidature sul sito internet

federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I.

TITOLO QUINTO

PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 57 – Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.T. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 58 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo deliberato dal Consiglio federale, redatto nel rispetto dei principi economico-contabili, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti e presentato alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione.

3. Entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio federale devono essere trasmessi alla Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio di esercizio e le relazioni del collegio dei revisori dei conti con dettagliata indicazione dell'utilizzazione dei contributi ricevuti dal C.O.N.I. Ove la F.I.T. abbia costituito società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I.

4. Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo annuale (schemi e relazioni illustrative), entro 15 giorni dopo l'approvazione del C.O.N.I., sono pubblicati nel sito federale in apposita sezione del sito prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci consuntivi dell'ultimo triennio.

5. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro bilancio consuntivo deve essere pubblicato sul sito federale, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Il bilancio consuntivo deve essere allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

6. È obbligatoria la revisione del bilancio e di quelli delle società direttamente o indirettamente partecipate, da effettuarsi a cura di una primaria società di revisione.

TITOLO SESTO

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT E ARBITRATO FEDERALE

Articolo 59 – Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art.2 del decreto legge del 19 agosto 2003, n.220, convertito dalla legge 17 ottobre 2003 n.280.
3. È riconosciuta ai sensi dell'art. 54 del Codice della Giustizia Sportiva la competenza del Collegio di Garanzia dello Sport, avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi Organi di Giustizia, con esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Articolo 60 – Arbitrato federale

1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione si impegnano a rimettere a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali di natura meramente patrimoniale ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli organi di giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di giustizia.
2. Il collegio arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del collegio arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunciato entro novanta giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro dieci giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

TITOLO SETTIMO

NORME GENERALI

Articolo 61 – Anno sportivo federale

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Articolo 62 – Regolamenti federali

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti.
2. I Regolamenti e le loro modificazioni sono deliberati dal Consiglio federale e perché abbiano efficacia devono essere pubblicati negli Atti ufficiali; tutti i regolamenti applicativi dello Statuto, quelli di giustizia sportiva sono anche sottoposti alla Giunta nazionale del C.O.N.I. per l'approvazione che dovrà avvenire entro novanta giorni dal deposito.

Articolo 62 bis – Norme transitorie

1. L'iscrizione dell'affiliato nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del C.O.N.I. costituisce requisito per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea, ai sensi del precedente art. 14.1, a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio olimpico 2021-2024.
2. Il presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui all'art. 54, comma 2 del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
3. Nell'ipotesi prevista al precedente comma, e con particolare riguardo al presidente federale uscente, questi, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'art. 22, comma 3. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'art. 22, comma 3 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'art. 22, comma 3, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, occorre celebrare una nuova assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.

Articolo 63 – Disposizione finale.

1. Il presente Statuto entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.